

Procedimento Unitario n. 70/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara
Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Elio Bongrazio

Presidente rel.

Dott. Fabrizio Cingolani

Giudice

Dott. Daniela Angelozzi

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Giulio De Carolis presso il cui studio legale ha eletto domicilio;

RICORRENTE

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 22/05/2026 il signor [REDACTED] ha chiesto al Tribunale adito l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Rilevato che ricorre la competenza di questo Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Pescara e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario di questo Tribunale;



ritenuto che [REDACTED] riveste la qualità di consumatore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda, anche all'esito dell'integrazione disposta con decreto del 29/05/2026 è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI; rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa Claudia Mariani la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente, ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII – come anche indicato nella relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi – stante l'ammontare dei debiti scaduti, superiori a 140.000,00 euro, cui non riesce a far fronte con lo stipendio che lo stesso percepisce di circa 1.200 euro mensili ed un patrimonio immobiliare costituito dalla quota di 85% di un fabbricato ad uso civile di abitazione [REDACTED]

considerato che la moglie del ricorrente, [REDACTED] a costituito in favore dei creditori [REDACTED] in vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. giusto rogito del notaio Sara Diracca trascritto il 29/07/2026 sulla restante quota di proprietà pari a 15/100 sul suddetto immobile onde l'intero ricavato della vendita potrà essere destinato a soddisfare i creditori della procedura;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dal debitore e che il debitore può in sentenza essere autorizzato a utilizzare alcuni beni fino alla loro liquidazione solo "in presenza di gravi e specifiche ragioni";

considerato, ad ogni modo che, ferma l'immediata esclusione dall'inventario dei beni non pignorabili per legge, l'effettiva convenienza della liquidazione dei beni mobili



registrati del debitore ovvero la rinuncia alla liquidazione sarà valutata dal liquidatore che ne darà conto nel programma di liquidazione (a seguito di approfondita analisi sul rapporto tra il valore di mercato della vettura e costi di vendita);

ritenuto, in definitiva, che, allo stato, debba ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente debba essere effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e previa istanza e motivato parere del liquidatore, che tenga conto altresì dell'apporto al mantenimento familiare del coniuge;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;



ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata; infine, il compenso riconoscibile all'eventuale consulente o advisor finanziario dovrà essere in ogni caso parametrato all'attività che in concreto risulti essere stata svolta in favore del ricorrente e alla complessità della procedura, tenuto conto che l'onere di verifica della situazione economica del ricorrente, delle soluzioni da adottare e della documentazione necessaria incombe all'OCC; ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED], nato [REDACTED] residente in [REDACTED]
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Federica Colantonio;
- 3) Nomina liquidatore la dott.ssa Claudia Mariani con studio in Piazza Della Marina 3;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;



- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore, subito dopo l'accettazione dell'incarico, presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (le spese, specie se periodiche, dovranno essere per quanto possibile documentate); II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia, con proprio parere in merito;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED] salvo che il liquidatore non vi subentri, secondo valutazione che questi deve esternare in sede di programma di liquidazione, ove è chiamato a motivare la scelta nel senso della convenienza ad effettuare il subentro oppure a presentare istanza al Ge per la definitiva improseguibilità;



9) Dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività di eventuali cessioni del quinto/pignoramento dello stipendio/pensione spettante a [REDACTED] ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;

10) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

12) Dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - depositi ogni sei mesi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI, anche per l'attività svolta quale OCC;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;

Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Pescara il 13/08/2026

Il Presidente est.

Dott. Elio Bongrazio

